

VI.

a) Diritti e doveri del Conte o Podestà.

Sorvegliava che nessuno prendesse possesso od usurpasse terreni del Comune; Stat. di Zara, lib. III 89; Traù lib. I, 14; Lesina, Reform. dell'anno 1466; doveva curare la buona manutenzione delle strade del Comune, del porto e delle fortificazioni; era il legale difensore e tutore dei Conventi. — A Traù, ogni Conte doveva far costruire dieci braccia di mura di cinta della città, a spese del Comune (Stat. Traù lib. I. 16-20 Reform. lib. 1, 2, 4, 5, 8; Stat. Brazza Reform. 45). — Il Conte esercitava la suprema giurisdizione in linea di polizia; ogni mese doveva controllare i pesi e le misure; stabiliva i calmieri ed i prezzi della carne e delle derrate; esercitava la polizia sugli alimenti ed eventualmente ne proibiva la vendita. (Stat. di Curzola lib. 4, 11.) Permetteva il Conte i c. d. *Colloquia e le Congregationes*, per la trattazione degl'interessi locali, come gli odierni *Convocati villici*. (Stat. Curz. Reform. lib. I. 28).

Aveva in certi casi il diritto di concedere il consenso matrimoniale, contro la volontà dei genitori; tutelava gli orfani ed i minori; accordava sopraluoghi locali e l'esecuzione in affari estragiudiziali; nominava due nobili come esecutori testamentari officiali (Stat. Traù lib. I. 31, 34, 36, 57, 76; II 112, Reform. lib. I. 21; II 6, 31, 49). Nominava i Gastaldiones ed i Praecones (Stat. Zara, Reform. 32, 120.) — A Curzola, nominava perfino i tre giudici, verso conferma del Consiglio nobile ed egualmente i suoi tre consiglieri. — Questi sei poi, sotto la sua presidenza, eleggevano tutti gli altri impiegati del Comune (Stat. di Curzola 26).

A Traù, aveva il Conte il diritto di procedere in alcuni casi secondo il libero discernimento e criterio, consultando la propria Curia. (Stat. Traù, II, 113.)

In certi casi, gli spettava un potere penale discrezionale, p. e. a Lesina nei casi di magia e stupro; a Cattaro, per risse e pubblico scandalo; a Traù, per disobbedienza verso lo stesso Conte. Stat. Lesina II, 17; III, 14, 15; Stat. Brazza III, 7, 12, 13; ambidue gli Statuti hanno avuto nella loro redazione vicendevole influenza; — (Cfr. anche Traù, lib. II, 85). — A Traù, non poteva il Comes di regola procedere senza che vi fosse un accusatore (Stat. Traù lib. I, 2, 10, 11; Reform. I, 8). A Sebenico, poteva